

Legge del 27/12/2013 n. 147 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - supplemento ordinario

[Articolo 1-com703](#)

[Articolo 1-com704](#)

[Articolo 1-com705](#)

[Articolo 1-com706](#)

[Articolo 1-com707](#)

[Articolo 1-com708](#)

[Articolo 1-com709](#)

[Articolo 1-com710](#)

[Articolo 1-com711](#)

[Articolo 1-com712](#)

[Articolo 1-com713](#)

[Articolo 1-com714](#)

[Articolo 1-com715](#)

[Articolo 1-com716](#)

[Articolo 1-com717](#)

[Articolo 1-com718](#)

[Articolo 1-com719](#)

[Articolo 1-com720](#)

[Articolo 1-com721](#)

[Articolo 1-com722](#)

[Articolo 1-com723](#)

[Articolo 1-com724](#)

[Articolo 1-com725](#)

[Articolo 1-com726](#)

[Articolo 1-com727](#)

[Articolo 1-com728](#)

[Articolo 1-com728 bis](#)

[Articolo 1-com729](#)

[Articolo 1-com729 bis](#)

[Articolo 1-com729 ter](#)

[Articolo 1-com729 quater](#)

[Articolo 1-com730](#)

[Articolo 1-com731](#)

Articolo 1 Comma 703 -

In vigore dal 01/01/2014

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 704 -

In vigore dal 01/01/2014

704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 705 -

In vigore dal 01/01/2014

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'[articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 706 -

In vigore dal 01/01/2014

706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'[articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e dall'[articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 707 -

In vigore dal 01/01/2014

707. All'[articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 214 del 2011](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 2014" sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: ", ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa";

2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica";

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 75";

d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

"10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 708 -

In vigore dal 01/01/2014

708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al [comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 709 -

In vigore dal 01/01/2014

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 710 -

In vigore dal 01/01/2014

710. All'**articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228**, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 711 -

In vigore dal 01/01/2014

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al [comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del [comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 712 -

In vigore dal 01/01/2014

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al [comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 713 -

In vigore dal 01/01/2014

713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 714 -

In vigore dal 01/01/2014

714. Al **decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'**articolo 7**, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;

b) all'**articolo 11**, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2015".

Torna al sommario

Articolo 1 Comma 715 -

In vigore dal 01/01/2014

715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 716 -

In vigore dal 01/01/2014

716. La disposizione in materia di deducibilita' dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 717 -

In vigore dal 01/01/2014

717. Al **decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'**articolo 8**, comma 1, dopo le parole: "l'imposta comunale sugli immobili" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo";

b) all'**articolo 9**, comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 718 -

In vigore dal 01/01/2014

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 719 -

In vigore dal 01/01/2014

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), nonché all'[articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 720 -

In vigore dal 01/01/2014

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'**articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011**, anche in via telematica, seguendo le modalita' previste al comma 719.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 721 -

In vigore dal 01/01/2014

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) e' effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 722 -

In vigore dal 01/01/2014

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 723 -

In vigore dal 01/01/2014

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'**articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228**, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del **comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 dicembre 2011, n. 214**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 724 -

In vigore dal 01/01/2014

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 725 -

In vigore dal 01/01/2014

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all' [articolo 1, comma 380, lettera b\), della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del [comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 726 -

In vigore dal 01/01/2014

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 727 -

In vigore dal 01/01/2014

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'[articolo 1, comma 380, lettera b\), della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del [comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 728 -

In vigore dal 01/01/2014

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 728 bis -

In vigore dal 06/05/2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 1

728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#), e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 729 -

In vigore dal 01/01/2014

729. Al **comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228**, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: ", per gli anni 2013 e 2014" sono soppresse;
- b) alla lettera b), primo periodo, le parole: "ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014" sono soppresse;
- c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: "e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro" sono soppresse;
- d) alla lettera c), le parole: "e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014" sono soppresse;
- e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

"h) sono abrogati il **comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011** e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'**articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011**. Il **comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011** continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 729 bis -

In vigore dal 06/03/2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 7

729-bis. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione del fondo di solidarieta' comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 729 ter -

In vigore dal 06/05/2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 7

729-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 729 quater -

In vigore dal 12/11/2014

Modificato da: Decreto-legge del 12/09/2014 n. 133 Articolo 43

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualita' 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'[articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000](#) e' differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarieta' comunale, in assenza di impegni di spesa gia' contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualita' 2014. I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalita' che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualita' 2015, 2016 e 2017.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 730 -

In vigore dal 01/01/2014

730. Dopo il [comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), sono inseriti i seguenti:

"380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e' assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#). Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarieta' comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'[articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e una quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'[articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), ai comuni istituiti a seguito di fusione;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'[articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 731 -

In vigore dal 06/03/2014

Modificato da: Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 Articolo 1

731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

[Torna al sommario](#)

